

## GUIDA ALL'IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO

La Provincia Autonoma di Trento ha istituito l'imposta provinciale di soggiorno che è disciplinata dall'art. 15 della Legge Provinciale 12 agosto 2020 n. 8 e regolamentata dal D.P.P. 3 dicembre 2020 n. 15-28/Leg

L'imposta provinciale di soggiorno è a carico di coloro che alloggiano, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi, nelle seguenti strutture:

alloggi per uso turistico previsti dall'art. 37-bis della Legge provinciale 15 maggio 2002 n° 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

Per l'applicazione del numero massimo di 10 pernottamenti nelle case e appartamenti per vacanze, negli alloggi per uso turistico e nei campeggi, si fa riferimento ai giorni di durata del contratto con il quale questi alloggi e strutture sono concessi in locazione al turista, indipendentemente dall'effettiva fruizione e dalla consecutività delle notti di soggiorno.

**CHI NON DEVE PAGARE** Sono esentati dal pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno: • i familiari di pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e ospedaliere; • le forze dell'ordine e di protezione civile nell'esercizio delle loro funzioni; • i minori fino al compimento del 14° anno di età; • i soggetti che effettuano terapie presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ubicate in provincia di Trento; • gli accompagnatori di pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ubicate in provincia di Trento, nel limite di un accompagnatore per paziente; • i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e il loro accompagnatore; • i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta temporaneamente accolte presso le strutture ricettive; • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza. Affinché l'esenzione possa essere applicata i soggetti sopra indicati, fatta eccezione per i minori di anni 14, devono compilare l'apposito modulo reso disponibile dal gestore e disponibile nel sito web di Trentino Riscossioni S.p.A. all'indirizzo <http://www.trentinoriscossionispa.it>, nella sezione dedicata all'imposta di soggiorno (dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

**TARIFFA** La misura dell'imposta è stabilita dalla normativa, in riferimento agli alloggi ad uso turistico, nella misura di un euro a persona per ciascun pernottamento.

**ADEMPIMENTI DEI GESTORI** L'imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia Autonoma di Trento ed è incassata dai gestori delle strutture ricettive che sono responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; sono tenuti inoltre ad informare i propri ospiti dell'applicazione e della misura dell'imposta provinciale di soggiorno, dei termini e delle modalità di versamento e delle esenzioni.